

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

Provincia di Asti

Il Revisore Unico

Oggetto: proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE (I.R.P.E.F.)_ PER L'ANNO 2023"

Il sottoscritto Sergio Massimello, Revisore Unico del Comune di Rocca D'Arazzo, nominato con deliberazione consiliare di nomina n. 25 del 29 novembre 2021, ha preso in esame la documentazione ricevuta relativa alla proposta di delibera n. 3/2023 di Consiglio Comunale avente per oggetto

ADDIZIONALE COMUNALE (I.R.P.E.F.)_ PER L'ANNO 2023" per rendere il prescritto parere obbligatorio.

Visti:

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 138/2023 all'oggetto indicata;
- le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L.;
- il decreto legislativo n.360 del 28 settembre 1998 istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef;

preso atto che

- l'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, prevede che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non possa eccedere complessivamente lo 0,8%;
richiamati
- l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni") della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alla materia tributaria per l'anno successivo, e quindi delle relative manifestazioni di volontà della stessa autonomia regolamentare (comprese le eventuali modificazioni), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e prevede che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento";

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del

Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 che differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 del Enti Locali, ai sensi dell'art. 151 sopra citato;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto
"ADDIZIONALE COMUNALE (I.R.P.E.F.) PER L'ANNO 2023"

Rocca d'Arazzo, 8 marzo 2023

IL REVISORE UNICO

Sergio Massimello

